



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 06/11/2003

DECRETO COMMISSARIO DELEGATO EVENTI METEOROLOGICI PROV. FOGGIA 24 ottobre 2003, n. 14

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di Foggia. O.P.C.M. n. 3280/2003. Individuazione soggetti attuatori. Erogazione benefici economici a privati.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso:

Che a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di Foggia è stato dichiarato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18 aprile 2003 il Presidente della regione Puglia è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi avvalendosi sia dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, sia della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;

Che, alla luce della predetta ordinanza, il Commissario Delegato deve provvedere in particolare:

- alla puntuale ricognizione dei Comuni colpiti, nonché alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
- al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi e alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;
- all'erogazione - nei limiti previsti dall'ordinanza e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento - dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante la concessione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dallo stesso Commissario Delegato con propri provvedimenti e clic potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi;

Considerato che gli articoli 3 e 4 della citata ordinanza prevedono, rispettivamente, che il Commissario Delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, possa disporre, nei limiti delle risorse assegnate, l'erogazione

di contributi per:

- l'autonoma sistemazione di nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta o sgombrata;
- il rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate, con indennizzi a vario titolo dei danni subiti;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 4 del 27 agosto 2003, con cui sono stati individuati i Comuni colpiti dalla calamità;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3280/2003, che assoluta priorità assumono gli interventi diretti a Morire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione;

Atteso che il locale ufficio del Genio Civile incaricato da questa struttura commissariale di effettuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3 lett. a), dell'O.P.C.M. n. 3280/2003, un'attenta ricognizione dei danni subiti, tra l'altro, anche da privati - con nota n. 19294 del 25 settembre c.a. ha segnalato che, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui trattasi, nei Comuni di cui al citato decreto commissariale n. 4 del 27 agosto 2003 è stato anche rilevato - sulla base di comunicazioni effettuate dai Sindaci, specificatamente interessati al riguarda - che:

- numerose unita immobiliari abitative, di cui alcune costituenti abitazione principale, abituale e continuativa, di diversi nuclei familiari, sono state distrutte, in tutto od in parte, ovvero, sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;
- la funzionalità di alcuni immobili danneggiati è agevolmente ripristinabile;
- beni mobili di carattere indispensabile, nonché beni mobili registrati, sono stati distrutti o gravemente danneggiati;

Ritenuto, pertanto, di dover nominare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3280/2003, i Sindaci dei Comuni indicati nel richiamato decreto commissariale n. 4 del 27 agosto 2003 soggetti attuatori degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima ordinanza;

Ravvisata la necessità di determinate le modalità attuative per l'erogazione dei contributi di cui ai citati articoli emanando prime direttive urgenti;

Visto il D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003;

Richiamato il decreto relativo alla pianificazione finanziaria degli interventi commissariali;

Visto l'art. 11 dell'ordinanza n. 3280/2003, contenente deroghe a specifiche disposizioni di legge;

DISPONE

I Sindaci dei Comuni indicati nel decreto commissariale n. 4 del 27 agosto 2003, sono nominati soggetti attuatori, degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18 aprile 2003.

I predetti, con propri provvedimenti debitamente motivati, erogheranno, nei limiti delle risorse disponibili, benefici economici per le seguenti finalità:

**CONTRIBUTO
AUTONOMA SISTEMAZIONE**

(art. 3 ordinanza n. 3280)

Il contributo per l'autonoma sistemazione sarà assegnato - nelle misure previste dal Comma i dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3280/2003 - ai nuclei familiari che:

- alla data del 20 gennaio 2003 abitavano in modo stabile e continuativo in alloggi destinati a prima casa;
- abbiano avuto la prima casa di abitazione distrutta o gravemente danneggiata, ovvero siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, adottata a seguito degli eccezionali eventi Meteorologici;
- abbiano provveduto ad una autonoma sistemazione cioè non abbiano beneficiato di sistemazione a carico del Comune.

I Sindaci. determineranno, ai sensi del citato comma i dell'art. 3, l'entità del contributo in funzione dello stato di necessità e del numero dei componenti delle famiglie per le quali ricorrono i predetti requisiti.

I benefici economici, che decorrono dalla data di sgombero dell'immobile, saranno concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 3 della predetta ordinanza.

Qualora non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, i Sindaci ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, sono autorizzati a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

Il rimborso delle somme anticipate avverrà a richiesta e previa presentazione alla struttura commissariale da parte del Sindaco, di relazione analitica sulle provvidenze erogate recante l'attestazione del medesimo che i contributi sono stati corrisposti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3280/2003, più volte citata, e del presente provvedimento, e che la documentazione originale sarà conservata a disposizione del Commissario Delegato.

Ovviamente,, il Commissario Delegato ai riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine all'erogazione dei predetti contributi.

CONTRIBUTI

PER IL RIENTRIO NELLE ABITAZIONI

(art. 4, comma 1, ordinanza n. 320)

I Sindaci sono autorizzati ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 - onnicomprensivi di spese tecniche ed onori fiscali - per ciascuna uniti abitativa danneggiata o distrutta a seguito della calamità, per la quale, alla data del presente decreto, sia stata effettuata segnalazione dei danni ai competenti uffici e/o autorità.

Sono, altresì, autorizzati ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile.

La concessione dei contributi è subordinata alla preventiva acquisizione di:

- apposite dichiarazioni del/dei proprietari di unità immobiliari e dei tecnici incaricati attestanti che i danni ai fabbricati sono direttamente connessi agli eventi meteorologici del 24, 25 e 26 gennaio 2003;
 - relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare, corredata da una stima dei costi e da dichiarazione attestante che gli immobili danneggiati, saranno fruibili a seguito degli interventi effettuati utilizzando l'anticipazione fino ad un massimo di Euro 15.000,00;
 - dichiarazione del tecnico incaricato attestante che i prezzi applicati sono stati determinati con riferimento al prezziario del Provveditorato OO.PP. di Bari, edizione anno 2002;
 - dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 novembre 2000, n. 445, che i lavori di ripristino non sono stati né saranno finanziati con eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative
- In caso di utilizzazione di tali sopravvenienze, il contributo pubblico interverrà per la parte residuale e

comunque fino alla concorrenza massima di Euro 15.000,00 per l'anticipazione e di Euro 30.000,00 per il costo totale dell'intervento.

L'erogazione dell'anticipazione di Euro 15.000,00 avverrà in due rate di cui la prima pari ad Euro 10.000,00 a seguito della formale concessione del contributo da parte del Sindaco, ed il saldo di Euro 5.000,00 sulla scorta del certificato di regolare esecuzione.

Tali contributi costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

In ogni caso, l'importo globale del contributo non potrà superare, per ogni unità immobiliare, l'entità del danno indicato dall'interessato nell'istanza.

Il rimborso delle somme anticipate avverrà a richiesta e previa presentazione alla struttura commissariale, da parte del Sindaco, di relazione analitica sulle provvidenze erogate recante l'attestazione del medesimo che i contributi sono stati corrisposti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3280/2003, e del presente provvedimento, e che la documentazione originale sarà conservata a disposizione del Commissario Delegato.

I contributi di cui sopra dovranno essere utilizzati per il ripristino o il riattamento delle unità immobiliari danneggiate nel tempo utile di 12 mesi dalla concessione.

La documentazione giustificativa, fiscalmente probante, dei lavori e delle spese sostenute, dovrà essere conservata per un quinquennio, ed esibita in occasione delle eventuali verifiche che la struttura commissariale decidesse di disporre.

Il mancato, sostanziale riscontro documentale dei citati lavori e spese comporterà la restituzione del beneficio ottenuto.

Ovviamente, il Commissario Delegato si riserva di effettuare eventuali, accertamenti in ordine ai predetti contributi.

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO O IL RIPRISTINO DI BENI MOBILI DI CARATTERE INDISPENSABILE (art. 4, comma 2, ordinanza 3280)

Si considerano beni mobili di carattere indispensabile gli arredi e quei beni strumentali essenziali e necessari alle quotidiane esigenze di vita familiare.

I Sindaci, per la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3280/2003, nei limiti e con le modalità in esso indicati, dovranno acquisire adeguata documentazione giustificativa, fiscalmente probante, corredata da dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 novembre 2000, n. 445, che l'acquisto o il ripristino di beni, mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti, è direttamente connesso ai danni provocati dagli eventi meteorologici del 24, 25 e 26 gennaio 2003.

Tale contributo è considerato aggiuntivo e fissato nei limiti massimo di Euro 9.000,00, pari al 30% dell'erogazione massima di Euro 30.000,00 prevista dal comma 1 del citato art. 4.

Lo stesso costituisce, altresì, anticipazione su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Il rimborso delle somme anticipate avverrà a richiesta e previa presentazione alla struttura commissariale, da parte del Sindaco, di relazione analitica sulle provvidenze erogate recante l'attestazione del medesimo che i contributi sono stati corrisposti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3280/2003, e del presente provvedimento, e che la documentazione originale sarà conservata a disposizione del Commissario Delegato.

Ovviamente, il Commissario Delegato si riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine ai predetti contributi.

CONTRIBUTI PER DANNI

AI BENI MOBILI REGISTRATI
(art. 4, comma 3 ordinanza n. 3280)

I Sindaci, per la concessione del contributo previsto dal comma 3 dell'art. 4 della predetta ordinanza, nei limiti e con le modalità in esso indicati, dovranno acquisire adeguata documentazione giustificativa, fiscalmente probante, corredata da dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 novembre 2000, n. 445, che la spesa per la ripartizione o l'eventuale rottamazione di beni mobili registrati è direttamente connessa ai danni provocati dagli eventi meteorologici del 24, 25 e 26 gennaio 2003.

La stessa dichiarazione evidenzierà, inoltre, che la riparazione o la rottamazione non è stata né sarà finanziata con eventuali liquidazioni derivanti da polizza assicurative. In caso di utilizzazione di tali sopravvenienze, il contributo pubblico interverrà per la copertura della parte residuale e comunque fino alla concorrenza massima di Euro 5.000,00.

Il rimborso delle somme anticipate avverrà a richiesta e previa presentazione alla struttura commissariale, da parte del Sindaco, di relazione analitica sulle provvidenze erogate recante l'attestazione del medesimo che i contributi sono stati corrisposti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3280/2003, e del presente provvedimento, e che la documentazione originale sarà conservata a disposizione del Commissario Delegato.

Ovviamente, il Commissario Delegato si riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine ai predetti contributi.

I Sindaci dei Comuni indicati in premessa, anticiperanno, per l'attuazione del presente provvedimento, fondi dei bilanci comunali che saranno tempestivamente reintegrati, ai sensi dell'art. 12 dell'O.P.C.M. n. 3280/2003 con le risorse previste dal D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, nei limiti del riparto previsto dall'OP.C.M. n. 3277/2003.

Bari, li 24 ottobre 2003

Il Presidente della Regione Puglia
Commissario Delegato
On. Dott. Raffaele Fitto